Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 novembre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 312 DEL 26 NOVEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione delle obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Erport - A »; 6 % serie speciale « Export - B »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Export - A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale, effettuate il 17 novembre 1975.

(10031)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 11 novembre u.s., alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Humberto Arguello Tefel il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Nicaragua a Roma.

(9870)

Martedì 11 novembre u.s., alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Naraichi Fujiyama il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Giappone a Roma.

(9871)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 952.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi di Urbino, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La tabella *A*, relativa ai posti di professore di ruolo, è modificata nel senso che i posti di professore di ruolo della facoltà di economia e commercio sono aumentati da dodici a quattordici.

La tabella *A-bis*, relativa ai posti di professore aggregato, è modificata nel senso che i due posti di professore aggregato della facoltà di economia e commercio sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. 554.

Approvazione del nuovo statuto e modificazione della denominazione dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ento morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1° febbraio 1960, n. 151, e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595, 27 agosto 1964, n. 1042, 5 settembre 1966, n. 908, 13 novembre 1970, n. 1212 e 30 novembre 1973, n. 1048;

Vista la deliberazione assunta il 12 gennaio 1974 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, che assume la nuova denominazione di « Istituto di credito fondiario umbro marchigiano », ente morale con sede in Ancona, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1975

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 6

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO UMBRO MARCHIGIANO

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, fondato dalle casse di risparmio delle Marche ed al quale hanno successivamente aderito le casse di risparmio dell'Umbria, è ente morale a carattere consorziale, con personalità giuridica e gestione autonoma, soggetto a vigilanza in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Ancona ed ha durata illimitata.

Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle leggi vigenti, nelle regioni marchigiana ed umbra.

L'Istituto può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.

Presso l'Istituto inoltre ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.

Titolo II

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.

Art. 4.

I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 3.429.500.000 e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 250.000 ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio delle Marche e dell'Umbria come appresso:

Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Ancona - n. 901 quote	L.	225.250.000
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno - numero 1.427 quote .	»	356.750.000
Cassa di risparmio di Città di Castello - n. 405 quote . .	»	101.250.000
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana - n. 549 quote	»	137.250.000
Cassa di risparmio di Fano - n. 667 quote	»	166.750.000
Cassa di risparmio di Fermo - n. 857 quote . .	»	214.250.000
Cassa di risparmio di Foligno - n. 470 quote	»	117.500.000
Cassa di risparmio di Jesi - n. 1.189 quote .	»	297.250.000
Cassa di risparmio di Loreto - n. 287 quote	»	71.750.000
Cassa di risparmio di Narni - n. 179 quote .	»	44.750.000
Cassa di risparmio di Orvieto - n. 292 quote	»	73.000.000
Cassa di risparmio di Perugia - n. 1.536 quote .	»	384.000.000
Cassa di risparmio della provincia di Macerata - n. 2.252 quote . . .	»	563.000.000
Cassa di risparmio di Pesaro - n. 1.871 quote .	»	467.750.000
Cassa di risparmio di Spoleto - n. 256 quote	»	64.000.000
Cassa di risparmio di Terni - n. 580 quote	»	145.000.000
	L.	3.429.500.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 1.714.750.000, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e al decreto ministeriale 6 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1965, n. 88.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non può avere luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

Art. 5.

I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 30 e sono investiti a norma delle leggi vigenti.

Titolo III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il comitato consultivo;
il direttore generale.

Capo I

Assemblea dei partecipanti

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti delle casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.

Nessun partecipante può disporre di più di una delega.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.

Art. 8.

Spetta all'assemblea:

a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione nonchè i sindaci di sua competenza;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci;

f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub *a*), *b*), *e*), *f*)

Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione, di propria iniziativa quando lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto.

Negli ultimi due casi, l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 10.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 11.

Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi sia rappresentata almeno la metà dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia. Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate.

Debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione. Per le decisioni sugli oggetti di cui al para-

grafo *c*) dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti dei presenti.

Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo *d*) dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno la metà dei fondi di garanzia e la totalità dei voti dei presenti. Possono assistere all'assemblea i direttori generali degli istituti partecipanti.

Capo II
Consiglio di amministrazione

Art. 12.

L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto di nove membri eletti dall'assemblea: sei tra gli amministratori delle casse di risparmio partecipanti marchigiane e tre fra gli amministratori delle casse di risparmio partecipanti umbre.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tutti i componenti il consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 13.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, né i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 14.

Al presidente, ai vice presidenti ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato, e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 15.

Alla sostituzione degli amministratori in caso di vacanza può provvedere per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 del codice civile.

Art. 16.

I componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso le casse di risparmio partecipanti decadono dalla carica di amministratori dell'Istituto.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente e due vice presidenti.

Un vice presidente deve essere un consigliere eletto fra gli amministratori delle casse di risparmio marchigiane, l'altro deve essere un consigliere eletto fra gli amministratori delle casse di risparmio umbre.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci.

Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno due giorni interi.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione delle sedute segrete, partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui;

5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;

6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti nonché su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, o sulla rinuncia agli atti del giudizio stesso per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulla nomina di sette componenti il comitato consultivo di cui al successivo art. 23;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;

12) sui compiti e le responsabilità da attribuire alle casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'Istituto;

13) sulle eventuali elargizioni per beneficenza e pubblica utilità, nei limiti degli importi a tale scopo destinati dall'assemblea dei partecipanti in sede di approvazione del bilancio annuale;

14) su quanto altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 20.

Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta si intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale nella sua qualità di segretario del consiglio.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Capo III
Presidente

Art. 21.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato consultivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Sentito il direttore generale egli:

1) consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto;

2) consente la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646;

3) consente i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione;

4) consente la liberazione dalle iscrizioni e dalle trascrizioni ipotecarie degli immobili che garantiscono quote di mutui frazionati, allorquando tali quote vengano completamente estinte;

5) consente la rinuncia agli atti esecutivi e la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati;

6) compie ogni atto conservativo a tutela dei crediti dell'Istituto, promuove le azioni possessorie e quelle esecutive per inadempienza del mutuatario; interviene nelle procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi;

7) delibera, nei casi di urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione e ne chiede la ratifica al consiglio medesimo alla prima adunanza; fatta eccezione per delibere d'urgenza relative a concessione di mutui, a frazionamenti, restrizioni e riduzioni che saranno portate al consiglio stesso, alla prima adunanza, per conoscenza anzichè per ratifica.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da uno dei due vice presidenti e, nel caso che anche questi siano entrambi assenti o impediti, dal consigliere più anziano.

A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente è dei vice presidenti, spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Capo IV
Collegio sindacale

Art. 22.

La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi e un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Capo V
Comitato consultivo

Art. 23.

Il comitato consultivo si compone del presidente o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di altri sette membri nominati ogni biennio dal consiglio di amministrazione fra i direttori o altri dirigenti designati dalle casse di risparmio partecipanti.

Il comitato si riunisce, di regola, ogni trimestre per procedere all'esame generale della situazione economica, finanziaria ed operativa dell'Istituto e formulare, ove lo reputi opportuno, eventuali proposte. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario a giudizio del consiglio di amministrazione o del presidente, per la trattazione di argomenti di carattere straordinario e di particolare importanza concernenti la gestione; è in facoltà del presidente di invitare a queste adunanze i direttori generali di tutte le casse di risparmio partecipanti.

Le adunanze del comitato sono valide quando siano presenti il presidente o chi ne fa le veci ed almeno quattro membri tra i quali il direttore generale o chi lo sostituisce ai sensi dello statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono, con un anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza.

I verbali delle adunanze del comitato debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario.

Ai membri del comitato, che risiedono fuori della sede dell'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Capo VI
Direttore generale

Art. 24.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e con voto deliberativo, alle riunioni del comitato consultivo.

Egli inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle rappresentanze, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, gli ordini di prelevamento delle somme di pertinenza dell'Istituto sui conti presso le partecipanti ed altri istituti di credito, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee, del consiglio e del comitato e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;

e) riferisce al comitato consultivo ed al consiglio di amministrazione sulle domande di mutuo, nonchè su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto, nonché ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) formula proposte ed esprime parere sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

h) predispone il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale ne assume le funzioni il vice direttore generale, se nominato, e, in via subordinata, altro dirigente dell'Istituto all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 25.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonchè delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni.

Titolo IV
PERSONALE

Art. 26.

Per lo svolgimento delle operazioni l'Istituto si avvale di personale proprio e, occorrendo, delle prestazioni di liberi professionisti esterni scelti dal consiglio di amministrazione.

Presso l'Istituto può inoltre essere distaccato, per particolari temporanee esigenze, personale appartenente alle casse di risparmio partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze delle casse di risparmio alle quali compete il rimborso della relativa spesa.

Titolo V
ORGANIZZAZIONE

Art. 27.

Le casse di risparmio partecipanti funzionano come rappresentanze e, pertanto, attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali; assistono e agevolano i richiedenti nella estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa

istruttoria delle operazioni, trasmettono alla direzione dell'Istituto le domande corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto; all'incasso delle semestralità di ammortamenti e degli altri versamenti da farsi all'Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto.

Art. 28.

L'Istituto deve previamente chiedere e le rappresentanze sono tenute ad esprimere il preventivo, motivato e ponderato parere su ciascuna operazione di mutuo, su l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, su la rivendita degli immobili pervenuti in proprietà dell'Istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e su ogni altro provvedimento concernente mutuatari o immobili che rientrano nella rispettiva zona di competenza territoriale.

Art. 29.

Le casse di risparmio partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad esse delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.

Titolo VI

BILANCI - UTILI - FONDI DI RISERVA

Art. 30.

L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile alla assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Gli utili netti della gestione, sempre rispettandosi il disposto dell'art. 67 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere assegnati:

1) per un decimo alla costituzione ed all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) alle casse di risparmio partecipanti a titolo di dividendo, in misura non superiore al 6% delle quote da ciascuna conferite;

3) per la parte restante, e semprechè il fondo di riserva raggiunga il limite di cui all'art. 67 del testo unico, a disposizione dell'assemblea.

Titolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. 555.

Approvazione del nuovo statuto e modificazione della denominazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità costituita presso l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto in data 12 aprile 1973;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti, in data 12 gennaio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, la quale assume la nuova denominazione di « Istituto di credito fondiario umbro marchigiano - Sezione opere pubbliche », in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1975

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 7

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO UMBRO MARCHIGIANO

SEZIONE OPERE PUBBLICHE

Costituzione - Sede - Scopo

Art. 1.

In conformità all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 13 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ora Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale con sede in Ancona, esercente il credito fondiario, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente gestione, contabilità e bilancio distinti.

La sezione viene denominata « Istituto di credito fondiario umbro marchigiano - Sezione opere pubbliche » ed ha sede in Ancona presso l'Istituto.

La competenza territoriale della sezione si identifica con quella dell'Istituto.

Operazioni

Art. 2.

Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi sede nella zona di competenza, nonchè a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella zona di competenza, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative ad opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3.

I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità, le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni vigenti sulla emissione delle cartelle fondiarie dell'Istituto.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge,

Patrimonio

Art. 4.

Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire seicentomilioni assegnata dall'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Amministrazione

Art. 5.

La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi sociali di amministrazione e di gestione dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, con la disciplina, le modalità e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso Istituto.

Art. 6

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, secondo le norme stabilite per l'Istituto medesimo.

Art. 7.

Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle rappresentanze dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano.

La sezione rimborserà all'Istituto le spese relative al personale, nonchè le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Art. 8.

L'esercizio della sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale verrà formato ed approvato a norma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano e di legge.

Art. 9.

Gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente:

a) il 10 % al fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

b) il residuo, entro il limite del 6 % del fondo di dotazione, all'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, a remunerazione del fondo stesso;

c) l'eventuale ulteriore residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

d) quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti residuati saranno destinati per metà a costituire un fondo di riserva straordinario e per l'altra metà rimarranno a disposizione dell'assemblea delle partecipanti dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano.

Scioglimento e liquidazione

Art. 10.

In caso di scioglimento o di liquidazione, la sezione sarà anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attività, il fondo di dotazione assegnato dall'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano.

L'eventuale supero sarà devoluto ad aumento delle riserve dell'Istituto.

Rinvio alle norme di legge

Art. 11.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni della legge e dei regolamenti in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 556.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 384 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

scuola di specializzazione in chirurgia cardiaca che conferisce il diploma di specialista in chirurgia cardiaca;

scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria che conferisce il diploma di specialista in gerontologia e geriatria;

scuola di specializzazione in ortognatodonzia che conferisce il diploma di specialista in ortognatodonzia.

All'art. 385, concernente gli ordinamenti delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche:

scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione: il numero degli iscritti è stabilito in 35 (trentacinque) per anno di corso, per un totale di 105 (centocinque) specializzandi;

scuola di specializzazione in chirurgia: il numero degli iscritti è stabilito in 25 (venticinque) per anno di corso, per un totale di 125 (centoventicinque) specializzandi;

scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio: il numero degli iscritti è stabilito in 15 (quindici) per anno di corso, per un totale di 45 (quarantacinque) specializzandi;

scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare: il numero degli iscritti è stabilito in 15 (quindici) per anno di corso, per un totale di 45 (quarantacinque) specializzandi;

scuola di specializzazione in medicina interna: il numero degli iscritti è stabilito in 15 (quindici) per anno di corso, per un totale di 75 (settantacinque) specializzandi;

scuola di specializzazione in psichiatria: il numero degli iscritti è stabilito in 8 (otto) per anno di corso, per un totale di 32 (trentadue) specializzandi;

scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio: il numero degli iscritti è stabilito in 15 (quindici) per anno di corso, per un totale di 45 (quarantacinque) specializzandi.

Nello stesso art. 385 sono aggiunti gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in « chirurgia cardiaca », in « gerontologia e geriatria », in « ortognatodonzia », di cui all'art. 384.

Scuola di specializzazione in chirurgia cardiaca

a) La scuola di specializzazione in chirurgia cardiaca conferisce il diploma di specialista in chirurgia cardiaca. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono tre; non saranno consentite abbreviazioni di corso.

b) Possono aspirare alla iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale o che dimostrino di aver frequentato a titolo ufficiale ed in modo continuativo un istituto universitario di chirurgia generale o una divisione ospedaliera di chirurgia generale per almeno due anni.

c) Per ciascun anno accademico non possono essere ammessi alla scuola più di sei candidati: l'ammissione avviene in base a concorso, per titoli ed esami, la cui data verrà notificata nell'albo della scuola.

d) La scuola ha sede presso la clinica chirurgica dell'Università di Padova, centro di cardiochirurgia.

e) Le materie d'insegnamento della scuola sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografia dell'apparato cardio-circolatorio;

2) anatomia chirurgica del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

3) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio (biennale) I;

4) anatomia patologica del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

2° *Anno*:

1) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio (biennale) II;

2) semeiologia e diagnostica clinica strumentale dell'apparato cardio-circolatorio;

3) diagnostica radiologica del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

4) patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale) I.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi (biennale) II;

2) tecnica operatoria delle cardio-angiopatie;

3) anestesia e rianimazione in cardio-chirurgia;

4) principi e tecniche della circolazione extracorporea e della ipotermia;

5) elementi di patologia e terapia medica delle cardiopatie.

f) Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti devono sostenere gli esami speciali, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine del terzo anno, dopo aver superato tutti gli esami speciali, ha luogo l'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente alla specialità e la cui scelta sia stata concordata fra il diplomando e il direttore della scuola durante il secondo anno. La dissertazione previamente approvata dal direttore dovrà essere depositata presso la segreteria dell'Università almeno quindici giorni prima dell'esame.

g) I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno esclusi da ulteriori prove.

h) Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di internato presso la clinica chirurgica, centro di cardiochirurgia (degenze, sala operatoria, reparto rianimazione e cure intensive, reparto di diagnostica) per tutta la durata del corso. Essi hanno inoltre obbligo di frequenza alle lezioni, conferenze speciali ed esercitazioni. Non ottemperando all'obbligo di frequenza, non si potrà ottenere attestazione necessaria all'ammissione ai singoli esami.

Dall'obbligo di internato potranno essere esentati quegli specializzandi che in qualità di assistenti od aiuti prestino effettivamente servizio presso reparti di cardiochirurgia universitari od ospedalieri.

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

(durata del corso anni 3)

1° *Anno*:

biologia della senescenza (annuale);
fisiopatologia della senescenza (biennale) I;
semeiologia della senescenza (biennale) I;
anatomia patologica (biennale) I;
farmacologia e farmacoterapia (annuale).

2° *Anno*:

fisiopatologia della senescenza (biennale) II;
semeiologia della senescenza (biennale) II;
anatomia patologica (biennale) II;
clinica geriatrica e terapia (biennale) I;
chirurgia geriatrica (annuale);
radiologia e radioterapia (annuale);
neurologia (annuale).

3° *Anno*:

clinica geriatrica e terapia (biennale) II;
tecniche di riabilitazione (annuale);
psichiatria (annuale);
medicina sociale (annuale).

Nel terzo anno sono inoltre previste conferenze di aggiornamento su problemi speciali.

Il numero totale degli iscritti ai tre anni di corso è di 45 (quarantacinque) unità.

Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	100.000
soprattassa esami	»	7.000
tassa quali fuori corso	»	5.000

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è annessa una scuola di specializzazione in ortognatodonzia, con sede presso la clinica odontoiatrica.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria.

La durata dei corsi è di due anni.

Il numero degli allievi è di cinque per il primo corso e di cinque per il secondo corso.

L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami.

Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle esercitazioni.

Gli esami di profitto saranno sostenuti, per gruppi di materie, alla fine di ciascun anno. Alla fine del secondo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento proposto in precedenza dall'insegnante della materia cui la tesi si riferisce e approvato dal direttore della scuola.

La suddivisione delle materie d'insegnamento nei due anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia maxillo-facciale;
istologia dentale e paradontale;
fisiologia in ortognatodonzia (biennale) I;
ortodonzia (biennale) I;
genetica in ortognatodonzia;
radiologia in ortognatodonzia;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
semeiotica ortodontica.

2° *Anno*:

fisiologia in ortognatodonzia (biennale) II;
ortodonzia (biennale) II;
patologia stomatologica in ortodonzia;
pediatria auxologica applicata;
pedodonzia;
otorinolaringoiatria applicata;
fonoterapia.

La misura delle tasse e soprattasse per gli iscritti è la stessa prevista dall'art. 379 del vigente statuto per tutte le scuole della facoltà di medicina e cioè:

tassa di immatricolazione	L. 5.000
tassa di iscrizione	» 100.000
soprattassa esami	» 7.000
tassa quali fuori corso	» 5.000

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1975, n. 557.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in S. Paolo di Civitate.

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di San Severo 8 dicembre 1974, integrato con dichiarazione 23 aprile 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in S. Paolo di Civitate (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 65

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1975.

Nomina del segretario generale dell'Aero club d'Italia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LA DIFESA E PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordinamento dell'Aero club d'Italia;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, che ha approvato lo statuto dell'Aero club d'Italia e lo statuto degli aero clubs locali;

Decreta:

Il sig. Giovanni De Siati è nominato segretario generale dell'Aero club d'Italia per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 7 maggio 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(10070)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Aumento dell'aggio spettante ai rivenditori secondari di carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 240 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 27 settembre 1946, col quale l'aggio per la rivendita di carte valori postali venne fissato nella misura del 2,50 per cento;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare la misura predetta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1352 del 18 giugno 1975;

Decreta:

L'aggio spettante ai rivenditori secondari di carte valori postali è fissato nella misura del 3,50% a decorrere dal 1° luglio 1975.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975
Registro n. 41 Poste, foglio n. 51

(10175)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Angelo Lodigiano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Angelo Lodigiano;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Angelo Lodigiano cessa la sua attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Angelo Lodigiano sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lodi, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9963)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castel del Piano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castel del Piano;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castel del Piano cessa la sua attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castel del Piano sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Grosseto, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

(9965) *Il Ministro*: VISENTINI

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sorgono.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sorgono;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sorgono cessa la sua attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sorgono sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Isili, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

(9955) *Il Ministro*: VISENTINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 664-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 664-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Lenti Anselmo, Valenza (Alessandria), via Martiri di Lero n. 3.

(9564)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 556-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 556-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Coppo Giacomo, Valenza (Alessandria), via Lega Lombarda n. 18.

(9565)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 477-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 477-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Cassola Giuseppe, Valenza (Alessandria), via 29 Aprile n. 48.

(9566)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 76-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 76-AR », a suo tempo assegnati alla ditta « Orarte » di Rossi Grazia, Montevarchi (Arezzo), via B. Latini n. 4.

(9567)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 92-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 92-AR », a suo tempo assegnati alla ditta « Sove » di Burroni Umberto, Monte S. Savino (Arezzo), località Le Fonti, via Provinciale Procacci.

(9568)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 728-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 728-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Repossi Pietro, Valenza (Alessandria), via Torino n. 8.

(9563)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1934-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1934-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « Ducci » di Dell'Aira & Campara, Valenza (Alessandria), via E. Fermi n. 2.

(9569)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1800-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1800-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Todeschi Guglielmo, Valenza (Alessandria), via Romita n. 5.

(9570)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1770-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1770-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ponzano Emilio, Valenza (Alessandria), via B. Cellini n. 49.

(9571)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1712-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1712-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ci.Pa.Ro. di Cussigh Olimpia, Bassignana (Alessandria), frazione Mugarone n. 81.

(9572)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1689-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1689-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Russo Ivano, Alessandria, via San Francesco d'Assisi n. 10.

(9573)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 165, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dai signori Tripaldi Nicola Maria, Chisena Michele, Chisena Giuseppe e Ciucchiaro Ida Gaetana al Capo dello Stato in data 18 luglio 1972 per ottenere l'annullamento del decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata 1° aprile 1971, n. 2743, con il quale è stata vincolata per la costruzione di un edificio scolastico da adibire a sede dell'istituto tecnico e commerciale nel comune di Palazzo San Gervasio (Potenza) l'area edificatoria della superficie di mq 15.114 di proprietà dei ricorrenti, contraddistinta nel catasto del citato comune alle particelle 441, 107 e 501 del foglio di mappa 14 e l'annullamento del decreto del prefetto della provincia di Potenza 24 marzo 1972, n. 636/4, che autorizzava l'occupazione d'urgenza dell'area medesima.

(9903)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4683/M)

Autorizzazione al comune di Piano di Sorrento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1975, il comune di Piano di Sorrento (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4684/M)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.341.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4685/M)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4686/M)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Panicale (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4687/M)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Borgovelino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4688/M)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Silanus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4651/M)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Nurallao (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4652/M)

Autorizzazione al comune di Bolotana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Bolotana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4653/M)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4654/M)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 376.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4655/M)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Decimomannu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4656/M)

Autorizzazione al comune di Sustinente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Sustinente (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4657/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di San Giorgio di Mantova (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.297.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4658/M)

Autorizzazione al comune di Quistello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Quistello (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4659/M)

Autorizzazione al comune di Pegognaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Pegognaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.111.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4660/M)

Autorizzazione al comune di Migliaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Migliaro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4661/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4662/M)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Sassetta (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4663/M)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Pignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4664/M)

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.809.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4665/M)

Autorizzazione al comune di Scarlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Scarlino (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4666/M)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.573.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4667/M)

Autorizzazione al comune di Vaiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Vaiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4668/M)

Autorizzazione al comune di Masi Torello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Masi Torello (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4669/M)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Goro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.164.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4670/M)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4671/M)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4672/M)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.042.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4673/M)

Autorizzazione al comune di Pizzighettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Pizzighettone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.398.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4674/M)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Cingia de' Botti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4675/M)

Autorizzazione al comune di Casaletto Ceredano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Casaletto Ceredano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.044.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4676/M)

Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4677/M)

Autorizzazione al comune di Valtorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Valtorta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.332.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4678/M)

Autorizzazione al comune di Cassiglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Cassiglio (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4679/M)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Mel (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.297.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4680/M)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Stia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4681/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.176.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4682/M)

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di San Polomatese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4689/M)

Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Sepino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.952.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4690/M)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Altilia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.197.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4691/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.833.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4692/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4693/M)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Bisignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 546.984.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4694/M)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Castroregio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4695/M)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4696/M)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4697/M)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4698/M)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4699/M)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4700/M)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.016.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4701/M)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.504.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4702/M)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Nocara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4703/M)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4704/M)

Autorizzazione al comune di Praia a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Praia a Mare (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4705/M)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.362.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4706/M)

Autorizzazione al comune di Montenero di Bisaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4707/M)

Autorizzazione al comune di Petacciato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Petacciato (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4708/M)

Autorizzazione al comune di Petrella Tifernina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Petrella Tifernina (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4709/M)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Pietracupa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4710/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 21 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	680,40	680,40	681 —	680,40	680,60	680,40	680,30	680,40	680,40	680,40
Dollaro canadese	671,80	671,80	671,50	671,80	672,05	671,75	671,50	671,80	671,80	671,80
Franco svizzero	256,41	256,41	256,50	256,41	256,36	256,40	256,23	256,41	256,41	256,40
Corona danese	112,65	112,65	112,60	112,65	112,59	112,65	112,63	112,65	112,65	112,65
Corona norvegese	123,15	123,15	123,30	123,15	123,18	123,15	123,10	123,15	123,15	123,15
Corona svedese	154,95	154,95	154,90	154,95	154,85	154,90	154,89	154,95	154,95	154,95
Fiorino olandese	255,66	255,66	255,70	255,66	255,78	255,65	255,62	255,66	255,66	255,60
Franco belga	17,395	17,395	17,4075	17,4075	17,40	17,38	18,39	17,4075	17,395	17,35
Franco francese	154,19	154,19	154,25	154,25	154,20	154,20	154,10	154,20	154,19	154,20
Lira sterlina	1390,90	1390,90	1390,80	1390,80	1391,21	1390,90	1390,80	1390,90	1390,90	1390,90
Marco germanico	262,26	262,26	262,20	262,20	262,19	262,25	262,16	262,26	262,26	262,25
Scellino austriaco	37,04	37,041	37,05	37,05	37,01	37,05	37,05	37,04	37,04	37 —
Escudo portoghese	25,42	25,42	25,39	25,29	25,36	25,40	25,40	25,42	25,42	25,40
Peseta spagnola	11,461	11,461	11,48	11,48	11,472	11,45	11,4625	11,461	11,461	11,45
Yen giapponese	2,2475	2,2485	2,2550	2,2550	2,246	2,24	2,246	2,2475	2,2475	2,24

Media dei titoli del 21 novembre 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	92,250
Redimibile 3,50 % 1934	100.175
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,800
» 5 % (Ricostruzione)	96,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,275
» 5 % (Città di Trieste)	93,150
» 5 % (Beni esteri)	92,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,350
» 5,50 % » » 1968-83	83,575
» 5,50 % » » 1969-84	82,175
» 6 % » » 1970-85	84,325
» 6 % » » 1971-86	84,700
» 6 % » » 1972-87	83,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,925
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,800
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	93,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1975

Valuta	
Dollaro USA	680,35
Dollaro canadese	671,65
Franco svizzero	256.37
Corona danese	112,64
Corona norvegese	123,125
Corona svedese	154,92
Fiorino olandese	255,64
Franco belga	17,392
Franco francese	154,145
Lira sterlina	1390,85
Marco germanico	262,21
Scellino austriaco	37,045
Escudo portoghese	25,41
Peseta spagnola	11,462
Yen giapponese	2,247

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 21 novembre 1975, relativi al giorno 18 novembre 1975, deve essere apportata la seguente modifica: Scellino austriaco da Lit. *36,575* a Lit. *36,945*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° agosto 1975 al 30 settembre 1975, all'importazione da Paesi terzi, dagli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o da Paesi e territori d'oltremare (PTOM) degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1948/75 e n. 2211/75.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi		ACP o PTOM (1)	
			dall'1-8-1975 al 31-8-1975	dall'1-9-1975 al 30-9-1975	dall'1-8-1975 al 31-8-1975	dall'1-9-1975 al 30-9-1975
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	11.029,59	9.007,07	3.316,59	1.294,07
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	262.173,44	264.693,02	254.460,44	256.980,02
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	18.065,56	11.758,04	10.352,56	4.045,04
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	269.209,41	267.443,99	261.496,41	259.730,99
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	28.418,12	15.803,08	20.705,12	8.090,08
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	279.561,97	271.489,03	271.848,97	263.776,03

(1) Il prelievo applicabile non può essere inferiore al più elevato importo compensativo adesione applicabile agli stessi prodotti negli scambi con Danimarca, Irlanda e Regno Unito il giorno dell'importazione.

(9464)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ente ospedaliero regionale di Aosta ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali.

Con decreto 17 settembre 1975, n. 900.6/C.S./4.1, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero regionale di Aosta è autorizzata ad istituire presso l'ospedale stesso un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali.

(9979)

Autorizzazione all'ente ospedaliero regionale di Aosta ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica per infermieri professionali.

Con decreto 17 settembre 1975, n. 900.6/C.S./4, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero regionale di Aosta è autorizzata ad istituire presso l'ospedale stesso un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica per infermieri professionali.

(9980)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Nerviano

Con deliberazione della giunta regionale 8 aprile 1975, numero 13809, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Nerviano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 28 giugno 1974, n. 90.

(9992)

Approvazione del piano di zona del comune di Galbiate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 23 settembre 1975, n. 226, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Galbiate (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9723)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, riservati agli insegnanti degli istituti professionali e delle scuole tecniche, relativamente ai posti disponibili al 1° ottobre 1972.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1960, n. 1743;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1970, registro n. 8, foglio n 187, con il quale sono state stabilite le materie tecniche e i gruppi di materie tecniche relative agli istituti professionali (Bollettino ufficiale, p. I, n. 21 del 1970);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968);

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1972, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Materie e gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	Per esami e titoli	Per soli titoli
ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO		
Insegnanti		
Tecnologia e disegno relativo per meccanici motoristi navali	—	1
Cultura generale ed educazione civica .	1	—
Elettrotecnica e laboratorio di misurazioni elettriche	—	1
Tecnologia e disegno relativo per tipo-impressori	1	—
ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI		
Insegnanti		
Lingua francese	—	1
Contabilità merceologia ed enologia .	—	1
ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'AGRICOLTURA		
Insegnanti tecnico pratici		
Esercitazioni pratiche di agraria .	—	1
ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO		
Insegnanti		
Stenografia	—	1
Dattilografia	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi, per esami e titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1972 appartengono al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1969-70, 1970-71, 1971-72, qualifiche non inferiori a «valente». Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente», nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno 4 anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova. Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata, nell'anno solare, abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi, per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1971. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che s'intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi s'intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi, per soli titoli, possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1972, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1969-70, 1970-71, 1971-72 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, semprechè il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi, per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 7 debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione professionale - Divisione V, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal senso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda e i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quali ne siano le cause, anche se non imputabili al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi, per esame, si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetti dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilita dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi, per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o pratica o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi e richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartito dal concorrente nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1972 (nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale la lezione comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali).

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o pratica o grafica abbiano riportato non meno di 7/10 dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Dal giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e della commissione di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esame e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove d'esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, per soli titoli, dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito e di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1972, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento, di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad «ottimo» nonché le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso, per esame, in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi, per esame, e per cattedre diverse, dalla propria, purché di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenuta anteriormente alla nomina del ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto, per esame, e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota da stabilirsi dalla commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove d'esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto, per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di essa.

Nella graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda di ammissione ai concorsi, per esame e titoli, e a quelli, per soli titoli, redatta su carta legale, ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 4, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1972 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1972;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1972 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

I candidati ciechi, mutilati o invalidi che si trovino nella impossibilità di sostenere le prove del concorso nelle modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1969-70, 1970-71, 1971-72, nonché le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal provveditore agli studi su carta legale per ogni foglio) aggiornato dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni;

c) (per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono essere conseguiti entro il 30 settembre 1972 dovranno essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri od uffici; i concorrenti che abbiano partecipate al concorso, per merito distinto, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1971 per i posti disponibili al 1° ottobre 1971, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere *a*) e *b*); i certificati attestanti i risultati dei concorsi, debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Dal certificato attestante il risultato del concorso, per esame e titoli, in base al quale i concorrenti ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, deve risultare la votazione conseguita nelle prove d'esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1972 con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto la prova, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1975
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 161

TABELLA RIGUARDANTE LA MATERIA O GRUPPO DI MATERIE CUI SI RIFERISCE IL CONCORSO DEL PRESENTE BANDO, CIOE' IL CONCORSO, PER MERITO DISTINTO, PER ESAMI E TITOLI, AD UN POSTO DI CULTURA GENERALE ED EDUCAZIONE CIVICA, IL RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARVI E LE PROVE DI ESAME.

Materie e gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Cultura generale ed educazione civica . .	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	*Prova scritta*: Trattazione di un argomento di cultura generale ed educazione civica relativo al programma di insegnamento

(10045)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 42-43 del 17-24 ottobre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 116, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

(9518)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria.

Nel Bollettino ufficiale n. 42-43 del 17-24 ottobre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 19, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

(9519)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Nel Bollettino ufficiale n. 36-37 del 5-12 settembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 24, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

(9520)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario di terza classe, categoria di concetto, ruolo amministrativo, presso la sede di Oristano.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario di 3ª classe presso la sede di Oristano, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 199 del 28 luglio 1975, avrà luogo in Cagliari il giorno 8 dicembre 1975, con inizio alle ore 8, presso i seguenti istituti:

liceo ginnasio « G. M. Dettori », via Cugia n. 2;

istituto magistrale « Eleonora D'Arborea », via Carboni Boj numero 2.

(10195)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Mantova

Con decreto n. 27/Sanità dell'8 ottobre 1975 del presidente della giunta regionale, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conseguimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Mantova.

Farmacie rurali: Bagnolo S. Vito, sede n. 2; Borgofranco Po', sede unica; Casalmorano, sede unica; Castellucchio, sede n. 2; Pegognaga, sede n. 2; Roverbella, sede n. 3; S. Benedetto, sede n. 3; Sermide, sede n. 3.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Mantova, via Mazzini 15, entro le ore 12 del giorno 30 gennaio 1976.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova, presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio, 10, presso ciascuno dei comuni in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(9845)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Crema

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 259/Sanità in data 13 giugno 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Crema;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è così costituita:

Presidente:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Cantalupo dott. Osvaldo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Cremona;

Meloni prof. Cesare, direttore dell'istituto di igiene della Università di Pavia;

Perugini prof. Sergio, direttore della 1ª cattedra di patologia speciale medica dell'Università di Pavia;

Ruberto dott. Mario, medico provinciale di Pavia;

Bonetti prof. Franco, ufficiale sanitario di Brescia.

Segretario:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e del comune interessato.

Milano, addì 30 settembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(9846)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI «R. CAPOTONDI CALABRESI» DI VITERBO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo, via S. Lorenzo, 101.

(10122)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 luglio 1975, n. 458, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo, via S. Lorenzo, 101.

(10123)

OSPEDALE CIVILE DI DEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Demonte (Cuneo), via Perrier, 2.

(10050)

OSPEDALE «F. BUSONERA» DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio;

tre posti di assistente nelle divisioni mediche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Padova, via Gattamelata, 64 - tel. 049/662344.

(10049)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 ottobre 1975, n. 308, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria), viale Giolitti, 2 - telefono 0142/4881 - 71621.

(10048)

ISTITUTO OSPEDALIERO PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto pediatra della divisione di patologia perinatale (a tempo pieno);

un posto di aiuto del laboratorio di analisi (a tempo pieno);

due posti di assistente anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano, via Archimede, 73.

(10051)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753120)